

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3702/85 DELLA COMMISSIONE**

del 23 dicembre 1985

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 2923/75 e (CEE) n. 2946/85 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3447/85 <sup>(4)</sup>;considerando che è opportuno aumentare la validità per i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per le gare permanenti aperte per i regolamenti (CEE) n. 2923/85 <sup>(5)</sup> e (CEE) n. 2946/85 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3572/85 <sup>(7)</sup>;

considerando che le presenti disposizioni non riguardano i titoli di esportazione in ordine ai quali la prefissazione è stata richiesta prima del 18 dicembre 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2923/85 e (CEE) n. 2946/85 è modificato come segue:

*« Articolo 3*

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del quarto mese successivo ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 18 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(<sup>1</sup>) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.  
(<sup>2</sup>) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.  
(<sup>3</sup>) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.  
(<sup>4</sup>) GU n. L 328 del 7. 12. 1985, pag. 17.  
(<sup>5</sup>) GU n. L 280 del 22. 10. 1985, pag. 22.  
(<sup>6</sup>) GU n. L 283 del 24. 10. 1985, pag. 19.  
(<sup>7</sup>) GU n. L 341 del 19. 12. 1985, pag. 12.